

Newsletter n. 31 del 31 Agosto 2016

1. PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (PAT) - Avvio a regime dal 1° gennaio 2017

Al processo amministrativo telematico (PAT), di cui al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, **sarà dato avvio a decorrere dal 1° gennaio 2017.**

A stabilirlo è la **Legge 12 agosto 2016, n. 161**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 e recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico*”.

Ricordiamo che il D.P.C.M. 16 Febbraio 2016 n. 40 aveva disposto l'avvio della sperimentazione del processo amministrativo telematico a partire dal 4 aprile fino al 30 giugno 2016.

Il Decreto Legge 30 giugno 2016, n. 117 ha prorogato la fase di sperimentazione fino al 31 dicembre 2016, termine che è stato poi confermato anche dalla legge di conversione.

Per consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico – si legge al comma 1-bis dell'art. 2 - fino al 31 marzo 2017 resteranno comunque applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole attualmente vigenti.

Dunque, il processo telematico, dinanzi a TAR e Consiglio di Stato, nonché i connessi obblighi di deposito telematico di tutti gli atti prenderà il via il 1° gennaio 2017, in particolare:

- dal **1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017**: il deposito telematico sarà **facoltativo**;
- dal **1° aprile 2017**: il deposito telematico di ogni atto del processo diventerà **obbligatorio**.

Al fine, poi, di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia - come si legge al comma 2-bis dell'art. 1 - è autorizzato, per il triennio 2016-2018, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità o mediante nuove procedure concorsuali pubbliche.

Il PAT consentirà di **trattare in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attività processuale**. In particolare, attraverso il **sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA)**, il PAT gestirà con modalità informatiche la formazione del fascicolo, la tenuta dei registri, il deposito e la conservazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali e tutte le comunicazioni di segreteria inerenti al processo amministrativo.

Il fascicolo processuale sarà tenuto sotto forma di fascicolo informatico, e i provvedimenti del giudice saranno redatti sotto forma di documento informatico e sottoscritti con firma digitale.

I provvedimenti collegiali saranno redatti dall'estensore e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che a sua volta li sottoscriverà e trasmetterà telematicamente alla Segreteria per il deposito.

L'accesso ai fascicoli informatici dei procedimenti, come risultanti dal SIGA, è consentito al Presidente o al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici e a ciascun componente il collegio giudicante. Gli esperti e gli ausiliari del giudice potranno accedere ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazione concessa dal giudice.

LINK:

2. CAMPI ELETTROMAGNETICI - Recepita la direttiva 2013/35/UE per la sicurezza dei lavoratori

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016, il **Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159**, recante "**Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE**".

Il decreto - in vigore dal 2 settembre 2016 - prevede modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nella parte relativa al Capo IV, del Titolo VIII, intitolato "*Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici*" (artt. 206 e ss.).

Il decreto, che è composto di soli due articoli, interviene quindi sull'impianto normativo vigente, novellando gli articoli da 206 a 212 del D.Lgs. n. 81/2008, con l'obiettivo di implementare il sistema di protezione già esistente secondo i dettati contenuti nella richiamata Direttiva.

Vengono introdotte profonde innovazioni per quel che riguarda la **protezione dalle esposizioni in campi da bassa frequenza** e incide in maniera più limitata sul quadro delle disposizioni per la protezione dai campi in radiofrequenza e microonde.

Il decreto apporta, inoltre, **modifiche anche all'articolo 219** del D.Lgs. n. 81/2008, concernente l'apparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro e del dirigente per le violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, al fine di coordinare il testo in vigore con le nuove disposizioni recate dal provvedimento in esame (*art. 1, comma 1, lettera i*)).

Infine, si provvede a **sostituire integralmente l'allegato XXXVI** del D.Lgs. n. 81/2008 con l'allegato alla Direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore (*art. 1, comma 1, lettera l*)).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto clicca qui.](#)

3. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Pubblicate due nuove risoluzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti due nuove risoluzioni:

1) La risoluzione n. 138792 del 18 maggio 2016 risponde al quesito se al socio accomandante (in precedenza socio accomandatario) di una S.a.s. esercente l'attività di somministrazione possa venir riconosciuto il possesso del requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Su questo argomento, il Ministero ricorda di aver avuto ripetutamente modo di sostenere che nel caso in cui il socio di un'impresa operante nel comparto alimentare o della somministrazione sia in grado di dimostrare di aver svolto un'attività lavorativa effettiva a norma con le contribuzioni previdenziali previste e di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, **non vi sono motivi ostativi al riconoscimento della qualifica professionale**.

Pertanto, anche nel caso oggetto della richiesta di parere - considerato che il soggetto in questione, pur rivestendo dal 2011 il ruolo di socio accomandante, **ha concretamente prestatato la propria attività lavorativa in seno all'azienda**, peraltro dimostrata dalle relative contribuzioni - il possesso della qualificazione professionale deve essere riconosciuto.

2) La risoluzione n. 138811 del 18 maggio 2016 reca chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare apposite telecamere di sorveglianza (installate per monitorare e proteggere un'area pubblica ed i suoi beni da danneggiamenti e/o atti vandalici) al fine di stabilire se un soggetto, che esercita su detta area l'attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, rispetti o meno i limiti di stazionamento temporali imposti per tale attività.

Secondo il Ministero, la normativa vigente consente di utilizzare le immagini acquisite ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste, salvo assicurare che il trattamento dei relativi dati personali sia svolto nel **rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati**

personali e delle indicazioni contenute nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei dati personali.

LINK:

[Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni ministeriali clicca qui.](#)

4. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) - Chiarimenti sulle tempistiche e sulle modalità operative per la corretta acquisizione

Sono stati pubblicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) due comunicati del Presidente - entrambi datati 13 luglio 2016 e depositati presso la Segreteria del Consiglio in data 8 agosto 2016 - che forniscono chiarimenti sulle varie **tempistiche per la corretta acquisizione dei CIG** e sulle **modalità operative per l'acquisizione** dei medesimi, introducendo una voce in più tra le motivazioni obbligatorie per gli acquisiti effettuati nelle categorie merceologiche che prevedono il ricorso ai Soggetti aggregatori.

Il comunicato sulle modalità operative aggiorna il Comunicato del 10 febbraio 2016.

Per quanto attiene alle **tempistiche**, nel primo comunicato si stabilisce che le stazioni appaltanti che intendono avviare una gara, sono tenute ad acquisire il relativo CIG, anche in modalità *smart*, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:

- 1) per le gare che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che possa essere ivi riportato;
- 2) per le gare che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
- 3) per gli acquisiti effettuati senza le formalità di cui ai punti 1) e 2), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici partecipanti (ad esempio: nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine);
- 4) per le gare di cui non è previsto l'obbligo di contribuzione a favore dell'Autorità il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato.

LINK:

[Per scaricare il testo dei due comunicati del Presidente dell'ANAC clicca qui.](#)

5. ATTIVITA' RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE - Dettata la nuova regola tecnica di prevenzione incendi in vigore dal prossimo 23 settembre

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, il **Decreto 9 agosto 2016** con il quale il Ministero dell'Interno ha approvato la nuova **Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere**, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il Decreto - **in vigore dal 23 settembre 2016** - reca norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti le attività ricettive turistico-alberghiere, con oltre 25 posti letto, alberghi, pensioni, motel villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

Le norme tecniche **si applicano** alle attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 settembre 2016) ovvero per quelle di nuova realizzazione, **ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini.**

Le norme tecniche si possono applicare alle attività di cui sopra in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, del 6 ottobre 2003 e del 14 luglio 2015 (art. 2).

Viene di conseguenza **modificata la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) Antincendio** (o "Codice" Antincendio) approvata con D.M. 3 agosto 2015, aggiungendo all'Allegato 1 - sezione V «*Regole tecniche verticali*», il capitolo «V.5 - *Attività ricettive turistico - alberghiere*» che rimanda direttamente all'Allegato 1 del D.M. 9 agosto 2016.

L'introduzione della Regola tecnica per le strutture ricettive è la seconda in ordine di tempo, dall'introduzione della RTO Antincendio: ricordiamo infatti che con il D.M. 8 giugno 2016 è stata inserita nel "Codice" anche la Regola tecnica per gli Uffici.

Le attività turistico alberghiere, peraltro, erano già state oggetto di una recente regola tecnica, prevista dal D.M. 14 luglio 2015 (richiamata dalla RTO come ancora valida in alternativa a quella del D.M. 9

agosto 2016): essa vale però per le attività ricettive con posti letto superiore a 25 e fino a 50, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - Sulla Gazzetta Ufficiale il Piano Nazionale Anticorruzione 2016

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016 (Supplemento Ordinario n. 35), la **Delibera 3 agosto 2016, n. 831** con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato, in via definitiva, il **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016**, a seguito della riforma del D.L. n. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito dalla legge n. 114 del 2014.

Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi.

Venendo brevemente alla struttura del documento, esso è diviso in **una prima parte generale**, che affronta il tema della predisposizione di misure anticorruzione all'interno tutte le pubbliche amministrazioni e nei confronti dei soggetti privati da esse controllati, ed **una seconda parte** che affronta il tema della corruzione in ambienti specifici, in particolare: (i) Comuni; (ii) Città metropolitane; (iii) Ordini e collegi professionali; (iv) Istituzioni scolastiche; (v) Tutela e valorizzazione dei beni culturali; (vi) Governo del territorio; (vii) Sanità.

Al documento è allegata la Relazione AIR (Analisi di Impatto della regolazione) e le osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica.

Ricordiamo che l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ha trasferito interamente all'ANAC le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, attribuendo alla sola ANAC il compito di predisporre e adottare il Piano nazionale anticorruzione.

In base alla normativa previgente il PNA è stato, invece, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato, nel 2013, dall'ANAC con durata triennale.

L'Autorità ha pertanto ritenuto necessario adottare un nuovo PNA in piena aderenza agli obiettivi fissati dalla legge n. 190 del 2012 al fine di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l'adozione di misure di prevenzione della corruzione, sia oggettiva, allo scopo di ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche, sia soggettiva per garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa ad una decisione amministrativa.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera, della relazione AIR e delle osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica clicca qui.](#)

7. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - Diramate le Quarte linee guida per l'applicazione dell'articolo 32 alle imprese che esercitano attività sanitaria

Come è noto, l'articolo 1, comma 704, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato l'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che detta misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive.

In particolare, la legge di stabilità 2016 ha previsto che le misure straordinarie di prevenzione della corruzione di cui al richiamato articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, **siano applicate anche alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale** in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Al fine di una puntuale attuazione delle modifiche legislative sopra richiamate, l'ANAC ha ritenuto opportuno diramare **nuove Linee Guida** volte, in particolare, a disciplinare, entro la cornice definita dal legislatore, l'individuazione degli amministratori straordinari e degli esperti e la determinazione dei relativi compensi.

Le Quarte linee guida sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo della Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee guida - Misure straordinarie art. 32, D.L. n. 90/2014 dal sito dell'ANAC clicca qui.](#)

8. LIMITAZIONE AGLI SPRECHI ALIMENTARI E FARMACEUTICI - Promulgata la legge sulla sostenibilità e l'uso consapevole delle risorse

A livello mondiale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha quantificato in 1,3 miliardi di tonnellate - pari a un terzo della produzione - lo spreco di cibo destinato al consumo umano: una quantità che se riutilizzata potrebbe idealmente sfamare per un anno intero metà dell'attuale popolazione, ovvero 3,5 miliardi di persone.

L'osservatorio *Waste Watcher* quantifica in 8,1 miliardi di euro all'anno lo spreco domestico italiano nel 2014. Nello stesso tempo, in Europa, secondo la Direzione generale salute e tutela dei consumatori della Commissione europea, gli sprechi sarebbero quantificati in 100 tonnellate all'anno, senza contare le perdite nella produzione agricola e i rigetti in mare di pesce.

Secondo la Coldiretti, gli sprechi alimentari costano all'Italia 12,5 miliardi che sono persi per il 54% al consumo, per il 21% nella ristorazione, per il 15% nella distribuzione commerciale, per l'8% nell'agricoltura e per il 2% nella trasformazione.

In media ogni italiano ha buttato nel bidone della spazzatura ben 76 chili di prodotti alimentari durante l'anno.

Il Parlamento europeo, con la risoluzione 2011/2175 (INI) del 19 gennaio 2012, ha proclamato il 2014 quale «**Anno europeo della lotta allo spreco alimentare**» e ha riconosciuto la sicurezza alimentare come un diritto fondamentale dell'umanità, esercitabile per mezzo di politiche tese a incrementare la sostenibilità e l'efficienza delle fasi di produzione e di consumo.

La risoluzione invita la Commissione europea e gli Stati membri a contribuire concretamente all'obiettivo di **dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2025** e a ridurre del 5 per cento i rifiuti per unità di prodotto interno lordo (PIL) entro il 2020.

In questo contesto è stata lungamente discussa e ora finalmente approvata la legge per la limitazione degli sprechi alimentari.

E' stata, infatti, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016, la **Legge 19 agosto 2016, n. 166**, recante "**Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**".

Il provvedimento, composto da 18 articoli, punta a ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari esplicitati all'interno dell'articolo 1:

a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;

b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;

e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Tra le principali novità della legge vi è la **semplificazione burocratica**: donare diventa, infatti, più semplice grazie alle disposizioni di carattere tributario e finanziario contenuti nel provvedimento. Vengono previsti tagli degli adempimenti burocratici, e introdotte modalità e requisiti semplificati di comunicazioni telematiche all'amministrazione finanziaria.

L'articolo 11, finanzia con **2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti** e contestualmente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018**, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili.

Le modalità di utilizzo del Fondo saranno definite con decreto ministeriale.

L'articolo 16 reca **disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario** in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale,

prevedendo particolari modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni sopracitate ed adeguando alle nuove disposizioni le disposizioni in vigore in tema di imposta sul valore aggiunto sui beni oggetto di cessione gratuita.
L'articolo 17 prevede una **riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti (TARI)**.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

9. RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio dei Ministri approva, in via preliminare, altri quattro decreti attuativi

Il **Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016** ha approvato, in esame preliminare i seguenti quattro decreti legislativi:

1) un decreto legislativo recante **disciplina della dirigenza della Repubblica** ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n.124.

Nello specifico, il sistema della dirigenza è costituito dal **ruolo dei dirigenti statali**, dal **ruolo dei dirigenti regionali** e dal **ruolo dei dirigenti locali**.

Ogni dirigente può ricoprire qualsiasi ruolo dirigenziale; la qualifica dirigenziale è infatti unica.

Alla dirigenza si accede per corso-concorso o per concorso. Le graduatorie finali sono limitate ai vincitori e non comprendono gli idonei.

Gli incarichi dirigenziali hanno **durata di 4 anni** e possono essere rinnovati per altri 2 nel caso di valutazione positiva o per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico.

2) Un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, per il **riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**.

Nello specifico, il provvedimento prevede un piano di razionalizzazione, in un'ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle Camere di commercio.

Più nel dettaglio, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il numero complessivo delle Camere si **ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60** nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi:

- *almeno una Camera di commercio per Regione;*

- *accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte.*

Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto prevede 4 ulteriori azioni che riguardano:

- *la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%;*

- *la riduzione del 30% del numero dei consiglieri;*

- *la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori;*

- *una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l'accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili;*

- *la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio.*

Viene rafforzata la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di commercio.

Nell'ambito di questo piano complessivo di razionalizzazione organizzativa ricade anche la rideterminazione delle dotazioni organiche di personale dipendente delle Camere di commercio con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime Camere e definizione dei criteri di ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche.

3) Un decreto legislativo recante norme di **semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca** ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Nello specifico, per la prima volta gli Enti pubblici di ricerca (EPR) avranno un riferimento normativo comune, che elimina molti dei vincoli gestionali previsti per la PA. Un sistema di regole più snello e più appropriato alle esigenze del settore.

Il decreto prevede autonomia gestionale e statutaria per gli Enti, il recepimento della Carta europea dei ricercatori e più libertà nelle assunzioni dei ricercatori.

Come accade già per le Università, gli Enti che hanno risorse per farlo potranno assumere liberamente entro il limite dell'80% del proprio bilancio. L'unico vincolo sarà il rispetto del budget.

4) Un decreto legislativo concernente **disciplina del Comitato italiano paralimpico** ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Nello specifico, il provvedimento, nel riconoscere le peculiarità dello sport per persone con disabilità, prevede la **trasformazione del Comitato Italiano Paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico**.

LINK:

[Per un approfondimento sul contenuto dei nuovi quattro decreti legislativi clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare una presentazione sintetica del decreto di riordino delle Camere di Commercio, curata dal Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

10. SOCIETA' DI CAPITALI - No alla cancellazione dal Registro delle imprese senza il bilancio finale di liquidazione

E' illegittima la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese quando dal bilancio finale di liquidazione risulti la mancata conclusione dell'iter liquidatorio.

E' quanto ha dichiarato il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Roma, con il **Provvedimento del 18 aprile 2016.**

Nel caso di specie, la società era stata posta in liquidazione volontaria, con contestuale nomina di un liquidatore, il quale, impossibilitato a riscuotere dei crediti e a saldare dei debiti della società, per evitare tempi più lunghi e maggiori costi, aveva comunque deciso di procedere alla richiesta della cancellazione della società e di conferire mandato, ad un soggetto diverso dal liquidatore, di proseguire nell'incasso dei crediti e nella dismissione dei cespiti di proprietà sociale e nel pagamento dei debiti spettanti ai creditori.

Per il Tribunale, si evince chiaramente:

- a) che *"quello depositato presso il Registro delle imprese **non costituisce un bilancio finale di liquidazione** in quanto non è stata svolta alcuna attività di liquidazione, non essendo stati incassati i crediti e non essendo stato devoluto il ricavato al soddisfacimento delle pretese creditorie"*,
- b) che *"l'attività del liquidatore non può limitarsi a dare mandato al socio al fine di proseguire nell'incasso dei crediti e nella dismissione dei cespiti di proprietà sociale essendo tali attività demandate dal legislatore alla competenza del liquidatore"*,
- c) che quando il bilancio finale documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie, **"non attestava la conclusione dell'iter liquidatorio"**.

Per l'effetto, ha quindi accolto la richiesta della società ricorrente, disponendo d'ufficio la cancellazione dell'iscrizione di cancellazione dal Registro imprese della società estinta, decretando quindi la "reviviscenza" di quest'ultima.

Il Tribunale sottolinea che l'attività del liquidatore non può limitarsi a dare mandato al socio al fine di proseguire nell'incasso dei crediti e nella dismissione dei cespiti di proprietà sociale essendo tali attività demandate dal legislatore alla competenza del liquidatore, e che quando il bilancio finale presentato documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati **non attesta la conclusione dell'iter liquidatorio.**

In conclusione, il potere di Giudice del Registro di cui all'articolo 2191 C.C. si estende anche al controllo (sempre considerato di tipo "formale") della **regolarità del bilancio finale di liquidazione**, al fine di verificare che non vi siano pendenze della società tali da poter affermare che la stessa non si sia realmente estinta, ovvero che sia stata omessa la liquidazione stessa.

Se da un lato il disposto dell'art. **2495 c.c.** sancisce come i liquidatori possano chiedere l'iscrizione della cancellazione della società dal Registro imprese una volta **"approvato il bilancio finale di liquidazione"**, dall'altro lato, l'art. **2191 c.c.** stabilisce che il Giudice del Registro può, con decreto, provvedere alla cancellazione delle iscrizioni avvenute **"senza che esistano le condizioni richieste dalla legge"**.

Dal combinato disposto delle due citate disposizioni, si evince dunque che *conditio* necessaria e indefettibile affinché l'iscrizione della cancellazione di una società dal Registro imprese, sia correttamente eseguita è che **l'iter liquidatorio sia stato compiuto e, sia quindi concluso, attraverso l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del provvedimento del Giudice del Registro delle imprese di Roma clicca qui.](#)

Sull'argomento, vogliamo segnalare che l' Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano ha pubblicato un esaustivo documento dal titolo **"L'iscrizione nel registro delle imprese del deposito del bilancio finale di liquidazione - Controlli dell'Ufficio - Indicazioni operative"**.

Il testo, molto approfondito e dal taglio pratico, intende fare chiarezza su numerosi quesiti riguardanti le condizioni di iscrivibilità del bilancio finale di liquidazione.

In merito ai **"controlli dell'ufficio"**, la Camera avverte che il presente documento non intende illustrare l'insieme dei controlli svolti dall'ufficio del registro delle imprese sulla domanda di iscrizione del bilancio finale di liquidazione ma si **sofferma unicamente su alcuni contenuti del bilancio finale di**

liquidazione e illustra schematicamente le verifiche compiute su di esso e sulla documentazione allegata (nota integrativa e piano di riparto).

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

11. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE **- Effetti ai fini della dichiarazione di fallimento**

Il termine di un anno entro il quale l'imprenditore, che ha cessato l'attività, può dichiarare il fallimento **decorre dalla cancellazione del Registro delle imprese**, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, **perché solo dalla suddetta cancellazione la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi**, salva la possibilità concessa ai creditori e al P.M. di dimostrare che l'attività è di fatto proseguita successivamente.

Così la Corte di Cassazione con **sentenza n. 17360, depositata in cancelleria il 26 agosto 2016**.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Venezia aveva rigettato il reclamo proposto da una Srl avverso la sentenza del medesimo tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento, su istanza di altra impresa.

La reclamante aveva invocato la retrodatazione del termine annuale per la dichiarazione di fallimento, di cui all'art. 10, L.F., deducendo che aveva cessato l'attività d'impresa sin da settembre 2010, nonostante la persistente iscrizione del Registro delle imprese, e che i creditori istanti ne erano a conoscenza.

La Corte d'Appello ha ritenuto non rilevante la cessazione dell'attività d'impresa finché non fosse resa conoscibile e formalmente opponibile ai terzi mediante la cancellazione della società dal Registro delle imprese, non essendo al debitore consentito di dimostrare una cessazione di fatto dell'attività in contrasto con le risultanze del registro.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(DAL 19 AL 31 AGOSTO 2016)**

1) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016: Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo clicca qui.](#)

2) Legge 7 agosto 2016, n. 160: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 113/2016 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 160/2016 clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 4 agosto 2016: Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Legge 12 agosto 2016, n. 161: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 117/2016 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 161/2016 clicca qui.](#)

5) Ministero dell'Interno - Decreto 9 agosto 2016: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Autorità nazionale Anticorruzione - Delibera 3 agosto 2016: Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. (Delibera n. 831). (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016 – Suppl. Ord. n. 35).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

7) Legge 4 agosto 2016, n. 163: Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. (Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

8) Ministero dell'Interno - Decreto 10 agosto 2016: Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Legge 12 agosto 2016, n. 164: Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. (Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10) Legge 19 agosto 2016, n. 166: Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

11) Decreto-Legge 31 agosto 2016, n. 168: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

12) Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169: Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 19 AL 31 AGOSTO 2016)

1) Regolamento Delegato (UE) 2016/1437 della Commissione del 19 maggio 2016, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 214/16 del 9 agosto 2016).

N.B. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituisce un portale web, denominato **punto di accesso elettronico europeo**, per l'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione, che consente agli utenti finali la ricerca delle informazioni previste dalla regolamentazione stoccate nei meccanismi ufficialmente stabiliti. Il portale è accessibile tramite il sito web dell'ESMA.

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento delegato clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'ESMA clicca qui.](#)



*Non so come la pensi tu, ma il **Dalai Lama** la pensa così:*

**Ci sono solo due giorni all'anno
in cui non puoi fare niente:
uno si chiama ieri,
l'altro si chiama domani;
perciò oggi è il giorno giusto
per amare, credere, fare
e, principalmente, vivere.**